



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

APPROFONDIMENTO SUI PRINCIPALI ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE TERZO QUADRIMESTRE 2023

Introduzione

Nel terzo quadrimestre 2023, alla data del 7 dicembre 2023, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è riunita 5 volte (20 settembre, 18 ottobre, 8 e 23 novembre e 7 dicembre) ed ha, complessivamente, trattato 17 argomenti, di cui 8 pareri, 4 intese, 1 accordo, 1 delibera e 3 tematiche esaminate ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Gli argomenti di particolare interesse hanno riguardato interventi per il potenziamento dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti nonché interventi per l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Nel periodo in argomento rileva, inoltre, l'intesa sancita per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, amministratori e presidenti di consiglio comunale dei comuni delle regioni a statuto ordinario.

In particolare, nella seduta del 20 settembre 2023 sono state sancite le intese riguardanti:

- lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente *“gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio e rendicontazione per l'utilizzo delle risorse aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario nell'anno 2023”*;

- lo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante *“riparto e modalità di utilizzo delle risorse del fondo, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026, per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti”*.

Nella medesima seduta è stato, altresì, espresso il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, recante: *“l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere,*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR".

Nella successiva seduta della Conferenza del 23 novembre 2023 è stata sancita l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante *"riparto, per l'anno 2023, dell'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 - al netto dei conguagli 2022 - a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, amministratori e presidenti di consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, previste dai commi 583, 584 e 585 del medesimo articolo 1"* ed espresso il parere favorevole della Conferenza sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, recante *"l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), al fine di consentire a Poste Italiane S.p.A., nell'ambito del Progetto "Polis", di rilasciare i certificati ANPR tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati PDND"*

Infine, nella seduta del 7 dicembre 2023, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, recante *"l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 per garantire, mediante l'ANPR, l'accesso nonché l'espletamento in linea delle procedure di cui all'allegato II al medesimo Regolamento e relative alla richiesta di una prova della registrazione di nascita, alla registrazione del cambio di indirizzo ed alla richiesta di una prova di residenza"*.

Nei paragrafi successivi i citati argomenti sono oggetto di specifico approfondimento

Interventi per il potenziamento dei servizi sociali nei comuni delle regioni a statuto ordinario - Anno 2023

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ottobre 2023, recante *"Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali"* - previa intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 20 settembre 2023 - costituisce attuazione delle disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà comunale, istituito dall'articolo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le cui modalità di riparto sono stabilite dal comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

In particolare, con l'articolo 1, commi 791 e 792 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), la dotazione del Fondo è stata incrementata al fine di destinare risorse aggiuntive al finanziamento dei servizi sociali comunali, al potenziamento degli asili nido comunali e del trasporto scolastico degli alunni con disabilità.

Tali risorse aggiuntive - successivamente integrate dall'articolo 1, commi 172 e 563 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), devono essere ripartite tra i comuni, con il vincolo di destinazione al raggiungimento di specifici obiettivi di servizio, tenendo conto dei fabbisogni standard.

In particolare, l'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge n. 232 del 2016, tra l'altro, prevede che il Fondo di solidarietà comunale sia destinato, per un importo di 215.923.000 euro per l'anno 2021, 254.923.000 euro per l'anno 2022, 299.923.000 euro per l'anno 2023, e per importi crescenti negli anni successivi, sino a 650.923.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario.

Le risorse sono ripartite in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.

Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto medesimo può essere comunque emanato.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri rispettivamente del 1° luglio 2021 e del 13 ottobre 2022, come da intese sancite in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

nelle sedute del 22 giugno 2021 e del 27 luglio 2022, è stata data attuazione alla predetta lettera d-quinquies) per gli anni 2021 e 2022.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2023, recante “*Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2023*”, è stato ripartito il Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2023, comprensivo dell’incremento di 299.923.000 euro.

Con il provvedimento oggetto d’intesa nella citata seduta del 20 settembre 2023, sulla base della Nota metodologica, parte integrante del provvedimento - approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 16 maggio 2023¹ - gli obiettivi di servizio di ciascun comune, per l’anno 2023, sono stabiliti in base al valore del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ogni ente.

I comuni sono tenuti a destinare, nel 2023, una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e riportato nell’allegato alla Nota metodologica, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate e riportate nel medesimo allegato.

Tutti gli enti sono sottoposti a monitoraggio attraverso la compilazione e l’invio delle schede di monitoraggio, le quali - come previsto dall’articolo 1, comma 2, dello schema di DPCM - sono state pubblicate, corredate dalle istruzioni alla compilazione, a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, il 31 luglio 2023², unitamente ad un sistema telematico assistito con precompilazione delle informazioni di cui all’allegato alla Nota metodologica.

In particolare, il raggiungimento degli obiettivi di servizio per la funzione sociale nel 2023 - che ha come finalità l’incremento della spesa sociale per i comuni c.d. “sotto-obiettivo”, ovvero gli enti con un livello di spesa storica inferiore al corrispondente valore del fabbisogno standard monetario - può essere assolto attraverso l’intervento diretto dell’ente stesso o attraverso il trasferimento di maggiori risorse all’ambito territoriale sociale (ATS) di appartenenza o ad altra forma associata, sotto forma di assegnazione vincolata al potenziamento dei servizi sociali dell’ambito di appartenenza.

Le risorse da rendicontare devono essere aggiuntive rispetto alla spesa sociale 2020, al netto delle spese straordinarie dovute alla pandemia da Covid-19.

Gli enti sotto-obiettivo nel 2023 sono tenuti - attraverso un apposito Quadro presente nelle schede - a rendicontare come sono state impegnate le risorse aggiuntive per la funzione sociale. Tale rendicontazione può avvenire avvalendosi di una o più delle seguenti opzioni:

¹ https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/documenti/PDF1_Verbale-CTFS-16-maggio-2023-n.102-.pdf

² https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/documenti/PDF1_SOC24_Istruzioni-e-Scheda.pdf



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, qualora l'incidenza del numero di assistenti per il Comune e/o l'ATS o altra forma associativa di appartenenza sia inferiore a 1: 6.500 abitanti;
- assunzione di altre figure professionali specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio;
- incremento del numero di utenti serviti;
- significativo miglioramento dei servizi sociali comunali in relazione ad un paniere di possibili interventi definiti in uno specifico paragrafo nelle istruzioni di compilazione delle schede di monitoraggio e di rendicontazione;
- trasferimento delle risorse aggiuntive all'ATS o ad altra forma associativa delegata alla gestione di servizi sociali.

Le sopracitate opzioni di intervento, quantitative e qualitative, possono essere adottate anche in via congiunta. Inoltre, tali interventi devono essere aggiuntivi (in termini di assistenti sociali assunti, altre figure professionali assunte, numero di utenti serviti, significativo miglioramento dei servizi comunali, risorse trasferite all'ATS o ad altre forme di gestione associata) rispetto all'anno base di riferimento (2020), inteso come l'anno antecedente alla prima erogazione dei fondi aggiuntivi e al netto di eventuali misure a tantum adottate dal comune in risposta all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Non è previsto l'obbligo di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse aggiuntive per i comuni che, pur non raggiungendo gli obiettivi di servizio per la funzione sociale nel 2023, registrano un'assegnazione di risorse aggiuntive inferiori a 1.000 euro.

Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio viene certificato con la compilazione delle predette schede di monitoraggio, integrate dalla relazione ivi prevista, da allegare al rendiconto annuale dell'ente e da trasmettere alla Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. entro il 31 maggio del 2024, in modalità esclusivamente telematica.

Infine, il provvedimento - in attuazione di quanto disposto dall'ultimo periodo della citata lettera d-quinquies) dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 - prevede che, in caso di accertato mancato raggiungimento, in tutto o in parte, degli obiettivi di servizio assegnati, ovvero in assenza della comunicazione prevista per la certificazione delle schede di monitoraggio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano individuati i comuni e le somme da recuperare a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni per l'anno seguente a quello di riferimento o, in caso di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129, dell'articolo 1, della legge n. 228 del 2012³.

Segue - L'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023

Con la sentenza n. 71, depositata il 14 aprile 2023⁴, la Corte costituzionale si è espressa in merito alla conformità agli articoli 5 e 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione delle già richiamate disposizioni (leggi n. 178 del 2020 e n. 234 del 2021) che hanno introdotto le quote di risorse del Fondo di solidarietà comunale volte al potenziamento degli obiettivi dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto degli studenti con disabilità.

La Consulta ha evidenziato che, con le predette disposizioni *“all'interno del FSC e in aggiunta alla tradizionale perequazione ordinaria – strutturata, fin dalla sua istituzione, secondo i canoni del terzo comma dell'art. 119 Cost. e quindi senza alcun vincolo di destinazione – è stata, dunque, progressivamente introdotta, a partire dal 2021, una componente perequativa speciale, non più diretta a colmare le differenze di capacità fiscale, ma puntualmente vincolata a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio”*, riconducibile, pertanto, al quinto comma dell'art. 119 Cost., il quale prevede la possibilità per lo Stato di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali, diretti soltanto a specifici enti territoriali, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

Ad avviso della Corte, invece, *“nell'unico fondo perequativo relativo ai comuni e storicamente esistente ai sensi dell'art. 119, terzo comma, Cost.”* non possono *“innestarsi componenti perequative riconducibili al quinto comma della medesima disposizione, che devono, invece, trovare distinta, apposita e trasparente collocazione in altri fondi a ciò dedicati”*.

Inoltre, la sentenza evidenzia come, per garantire i LEP, non sia sufficiente, come sanzione a carico dei comuni inadempienti, la mera restituzione delle somme non impegnate, in quanto si tratta di una soluzione che non è *“in grado di condurre al potenziamento dell'offerta dei servizi sociali e lascia, paradossalmente, a dispetto del LEP definito, del tutto*

³ Il provvedimento è stato emanato sulla base della legislazione vigente. Si segnala, come dopo meglio rappresentato a pag. 9, che l'articolo 84 del disegno di legge di bilancio per il 2024 prevede un diverso meccanismo sanzionatorio.

⁴ Sulla sentenza, si rinvia anche all'approfondimento relativo al I quadrimestre 2023 <http://www.conferenzastatocitta.it/media/3160/approfondimento-1-quadrimestre-2023.pdf>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

sguarnite le persone che avrebbero dovuto, grazie alle risorse vincolate, beneficiare delle relative prestazioni”.

La Corte ha, pertanto, chiamato il legislatore ad intervenire urgentemente, al fine di separare il Fondo di solidarietà comunale, destinato alla perequazione generale tra i comuni in attuazione dell’art. 119, terzo comma, della Costituzione, dalle risorse gravate da vincoli di destinazione, riconducibili al quinto comma del medesimo articolo.

In attuazione della citata pronuncia, l’articolo 83 del disegno di legge di bilancio per il 2024 (A.S. 926 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”), prevede la rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale, per gli anni dal 2025 al 2030, modificando gli importi contenuti all’articolo 1, comma 448, della legge n. 232 del 2016.

Il comma 2 dell’articolo 83, conseguentemente, modifica l’articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, eliminando le risorse aggiuntive destinate al potenziamento degli obiettivi dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto degli studenti con disabilità a partire dall’anno 2025 (per l’anno 2024, pertanto, le risorse in argomento continueranno a far parte della dotazione del FSC).

Il medesimo comma espunge dal comma 449, altresì, le previsioni - ritenute, dalla Consulta, insufficienti a garantire i LEP - relative al recupero dei contributi già assegnati ai comuni qualora, a seguito del monitoraggio, le risorse risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio (un diverso meccanismo sanzionatorio è previsto dal successivo articolo 84⁵).

Inoltre, vengono introdotte, sempre al citato comma 449, le lettere da *d-novies*) a *d-undecies*), che prevedono, nell’ambito delle risorse del FSC, i seguenti contributi permanenti per il finanziamento dei servizi in ambito sociale:

- a decorrere dal 2029, euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi gli asili nido;
- a decorrere dal 2029, euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;
- a decorrere dal 2031, euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell’anno precedente per la funzione servizi sociali.

⁵ Vedi *infra*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

La relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2024 precisa che la previsione che le risorse vadano nuovamente a confluire all'interno del FSC, rispettivamente dal 2029 e dal 2031, si giustifica in quanto, una volta conseguiti, da parte di tutti i comuni, gli obiettivi di servizio, le risorse perderanno *“la loro natura di interventi speciali da inquadrate nel comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione”*.

A seguito della predetta rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale, le risorse relative al potenziamento dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto degli studenti con disabilità saranno, invece, trasferite in un apposito fondo, denominato *“Fondo speciale equità livello dei servizi”* di cui al successivo articolo 84.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 84, in attuazione della citata sentenza e al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (come previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione), prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un Fondo speciale con una dotazione pari a:

- 858.923.000 euro per il 2025,
- 1.069.923.000 euro per il 2026,
- 1.808.923.000 euro per il 2027,
- 1.876.923.000 euro per il 2028,
- 725.923.000 euro per il 2029,
- 763.923.000 euro per il 2030.

La quota di Fondo specificamente destinata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario viene così ripartita:

- 390.923.000 euro per il 2025,
- 442.923.000 euro per il 2026,
- 501.923.000 euro per il 2027,
- 559.923.000 euro per il 2028,
- 618.923.000 euro per il 2029,
- 650.923.000 euro per il 2030.

I predetti contributi per i servizi sociali saranno ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione *“Servizi sociali”* e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del LEP definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

I contributi, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, saranno stabiliti entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto potrà essere comunque emanato.

I commi da 3 a 6, come richiesto dalla Consulta, contengono disposizioni volte a garantire ai cittadini, in ogni caso, l'erogazione dei servizi. Viene, in particolare, introdotto un nuovo regime sanzionatorio che - per ciascuno degli anni 2021 e successivi - in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, risultante dal monitoraggio, e di perdurante inadempimento degli enti, porterà al loro commissariamento⁶; infatti, come precisato nella citata sentenza, l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione *“fa sistema con l'art. 120, secondo comma, Cost., che, ove lo richieda «la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», abilita l'intervento del potere sostitutivo dello Stato come rimedio all'inadempienza dell'ente territoriale”*. Il comma 5 precisa che le somme non utilizzate resteranno nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie, mentre, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse verranno recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi.

La disciplina attuativa di tale procedura sanzionatoria è rinviata ad apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

⁶ In particolare, si prevede che la SOSE S.p.A. inviti l'ente a adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi e che, qualora, decorsi inutilmente i 30 giorni, perduri l'inadempimento, la medesima SOSE S.p.A. trasmetta specifica comunicazione al Ministero dell'interno, che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento. Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione della SOSE S.p.A. il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel Sindaco pro tempore del comune inadempiente, il quale è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori 30 giorni e, in caso non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato e/o il LEP venga garantito. In caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del Prefetto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Come specificato dalla Relazione tecnica, il Fondo si esaurirà a decorrere dall'anno 2031, data fissata per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni per tutte e tre le funzioni.

Interventi per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, negli ultimi anni sono stati assegnati ai comuni contributi per dette finalità.

A tal proposito, l'articolo 1, comma 42 della citata legge 29 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che: *“Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034”*.

Il successivo comma 43, del citato articolo 1, della legge 29 dicembre 2019, n. 160 (come modificato dall'articolo 38-bis, comma 3, lettera a) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8 e, successivamente, dall'articolo 50, comma 1, lettera a) e b) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)⁷ prevede, tra l'altro, che: *“con decreto del*

⁷ L'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dispone che: *“Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034, sono individuati i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre. Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034, sono individuati i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,⁸ di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate”.

Pertanto la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - nella seduta del 6 agosto 2020 - aveva sancito l'intesa, ai sensi del citato articolo 1, comma 43 della legge 29 dicembre 2019, n. 160, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, concernente l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale (Atto n. 595-II (SC).8).

Il citato schema di DPCM definisce, in prima applicazione e in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissione delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nonché le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, recupero e riassegnazione delle somme non utilizzate.

Con il predetto schema di DPCM si è ritenuto opportuno limitare i contributi a favore dei comuni **con popolazione superiore ai 15.000 abitanti**, non capoluogo di provincia ed ai

il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.

⁸ Il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (recante: “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”), prevede che i soggetti attuatori di opere pubbliche inviano alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF) specifiche informazioni periodiche sullo stato di attuazione delle stesse.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana, in considerazione della prioritaria necessità di interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e privati.

Nel richiamato schema di DPCM è previsto che ciascun comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di:

- a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
- b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
- c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.

Nel richiamato schema di DPCM si è ritenuto necessario individuare criteri per assegnare le risorse prioritariamente ai comuni che avessero nel loro territorio una densità maggiore di popolazione caratterizzata da condizioni di vulnerabilità sociale e materiale, misurata in base all' IVSM⁹, con conseguenti fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

Il citato schema di DPCM è stato trasmesso – successivamente alla sottoscrizione del 2 settembre 2020 – ai competenti organi di controllo e la Corte dei conti ha formulato alcune osservazioni sull'esclusione della revoca delle risorse per spese di progettazione, in caso di mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori.¹⁰

⁹ L'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) è calcolato dall'ISTAT con il seguente algoritmo: media aritmetica corretta dei valori normalizzati dei seguenti sette indicatori: 1) incidenza percentuale della popolazione di 25-64 anni analfabeta e alfabeto senza titolo di studio; 2) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico; 3) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale; 4) incidenza percentuale della popolazione in affollamento grave; 5) incidenza percentuale delle famiglie con 6 o più componenti; 6) incidenza percentuale di famiglie monogenitoriali giovani e adulte; 7) incidenza percentuale di giovani di 15-29 anni non attivi e non studenti.

¹⁰ In una nota del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della PCM del 18 novembre 2020 sono state riportate le osservazioni, sullo schema di DPCM, degli organi di controllo. La Corte dei conti, a tal riguardo, ha osservato che nel contesto del provvedimento e alla luce del quadro normativo di riferimento non risultano chiare le ragioni per le quali nelle ipotesi di appalto integrato, ove comunque ammesso nei soli limiti fissati dall'articolo 59 del d.lgs. n. 50 del 2016, fosse prevista, per le attività di progettazione, l'esclusione della revoca del contributo in caso di mancato affidamento dei lavori per la realizzazione dell'opera nei tempi previsti. L'articolo 1, comma 42 della legge n. 160 del 2019, prosegue la Corte dei conti, ancorché faccia riferimento in senso non tecnico ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, finalizza infatti i contributi alla realizzazione delle opere così come emerge anche dal successivo comma 43 del medesimo articolo (viene fatto espresso riferimento alle modalità di utilizzo dei ribassi d'asta). Una revoca parziale del contributo come quella prefigurata alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 dello schema di DPCM appare non solo in contrasto con le finalità della norma ma presenta anche il rischio di contravvenire al c.d. divieto di "parco progetti", costantemente ritenuto dalla giurisprudenza della Corte dei conti causa di danno erariale (vedi, tra le tante, sentenza della Sezione II giurisdizionale centrale d'appello, 21 ottobre 2009, n. 500, nella



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Pertanto, le amministrazioni statali competenti - a seguito di tali eccezioni avanzate dalla Corte dei conti – hanno concordato una nuova versione dello schema di DPCM sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 26 novembre 2020, ha sancito l'intesa (atto n. 619-II (SC).8), cui ha fatto seguito la pubblicazione del DPCM 21 gennaio 2021 recante: *"Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale"*.¹¹

Successivamente, con l'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6¹² è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni **con popolazione inferiore a 15.000 abitanti**, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026.

Il successivo comma 2, del medesimo articolo 14-quinquies, dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri di riparto del

quale viene affermato che: *"l'ordinamento vigente risulta ispirato al criterio, rispondente a finalità di contenimento della spesa pubblica, secondo il quale la progettazione di un'opera non può andare disgiunta da una concreta ed immediata possibilità di realizzazione...non potendo neppure considerarsi vantaggio comunque conseguito dall'amministrazione l'acquisizione del progetto disgiunta da una concreta ed effettiva possibilità di realizzazione"*

¹¹Con successivo decreto direttoriale del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021 sono state stabilite le modalità di richiesta dei contributi – per il triennio 2021-2023 – per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con il decreto direttoriale citato è stato approvato il modello di istanza definito secondo apposita Piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

¹² L'articolo 14-quinquies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 dispone che:

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, sono individuati i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1, assicurando in ogni caso l'attribuzione delle risorse in proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il decreto di cui al periodo precedente disciplina altresì le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, di rendicontazione, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

fondo sopra citato, assicurando in ogni caso l'attribuzione delle risorse in proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.^{13 14 15}

Con il decreto citato vengono definiti – per il biennio 2025-2026 – i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, nonché disciplinate le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, di rendicontazione, e le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Pertanto, nella seduta del 20 settembre 2023, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa ai sensi del citato articolo 14-quinquies, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto e modalità di utilizzo delle risorse del fondo, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026, per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Interventi per l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)

La realizzazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) rientra, tra l'altro, nell'ambito delle iniziative previste nel Piano Digitale Italia 2026, che sintetizza la

¹³ Comma 534. “Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022”.

¹⁴ Comma 535. “Possono richiedere i contributi di cui al comma 534:

a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;

b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno”.

¹⁵ Con il Decreto interdipartimentale (Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Capo Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze) del 19 ottobre 2022 recante: “Assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per interventi riferiti a opere di rigenerazione urbana”, sulla base delle risorse disponibili, pari a 300 milioni di euro, è possibile finanziare n. 201 progetti, per un importo pari a euro 296.285.347,88.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

strategia digitale e tecnologica nazionale e risponde all'esigenza di attuare gli obiettivi prefissati dalla Commissione Europea nella comunicazione COM 118 *final* del 9 marzo 2021 "*Bussola Digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale*".

Al riguardo si evidenzia che, a livello nazionale, sono stati indicati tempi più stringenti rispetto a quelli europei per il raggiungimento di tali obiettivi, il cui finanziamento è previsto, tra l'altro, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale individua nella transizione digitale e nell'investimento tecnologico uno dei suoi assi portanti.

Al fine di semplificare e facilitare il rapporto tra Pa, cittadini e imprese è stato, quindi, avviato un processo di digitalizzazione, anche attraverso piattaforme pubbliche interconnesse che automatizzino le richieste e riducano costi e tempi delle comunicazioni.

In tale percorso si collocano i citati provvedimenti di aggiornamento della banca dati dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)¹⁶, istituita dall'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), presso il Ministero dell'interno.

L'articolo 62 del CAD al comma 6-*bis* - come sostituito dall'articolo 39, comma 1, lettera d) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle Pubbliche Amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.

In attuazione del citato articolo 62, comma 6-*bis*, del CAD, con decreto del 3 novembre 2021 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 26 ottobre 2021 - sono state disposte le "*Modalità di erogazione da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on-line e per la presentazione on-line delle dichiarazioni anagrafiche*" e con i successivi decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione del 17 e 18 ottobre 2022 - sui quali la

¹⁶ L'ANPR è un progetto del Ministero dell'interno la cui realizzazione è affidata a Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A., partner tecnologico dell'amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell'iniziativa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 ottobre 2022 - sono state, altresì, disposte le “*Modalità di integrazione nell’ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*” e “*l’Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente per l’erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l’utilizzo dell’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile*”.

Con decreto del 3 marzo 2023 del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Sottosegretario di Stato con delega all’innovazione tecnologica - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 26 gennaio 2023 - sono state, inoltre, previste le “*Modalità di attribuzione, da parte dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l’interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici*”.

Ciò premesso, nel periodo in considerazione, si è dato ulteriore corso al processo di digitalizzazione in argomento e, attraverso altri tre decreti interministeriali, sono stati definiti nuovi aggiornamenti dei servizi resi disponibili dall’ANPR.

In particolare, con decreto del 6 ottobre 2023 del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Sottosegretario di Stato con delega all’innovazione tecnologica - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 settembre 2023 - è stato disposto “*l’aggiornamento dei servizi resi disponibili ANPR, al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l’ANPR*”.

Questo nuovo servizio, offerto da ANPR e finalizzato a rendere più agevole l’esercizio della professione forense, agevolerà inoltre l’attività dei comuni, attraverso la riduzione delle richieste di certificati anagrafici, da parte degli studi legali.

Nello specifico, i certificati anagrafici resi disponibili agli avvocati sono quelli individuati nel “Disciplinare Tecnico” allegato al decreto e parte integrante dello stesso. Sono, invece, inibite all’avvocato le funzioni di consultazione diretta dei dati anagrafici e di estrazione di elenchi di iscritti.

L’accesso al servizio, disponibile in una sezione dedicata del sito internet www.anagrafenazionale.interno.it - distinta dall’area pubblica riservata ai cittadini - avviene previa identificazione informatica “forte”, almeno di livello di sicurezza pari a 2, secondo le modalità di cui ai commi 2-*quater* e 2-*nonies* dell’articolo 64 del CAD, nonché previa verifica



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

dell'iscrizione del richiedente al relativo albo o elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, mediante appositi servizi resi fruibili dal Consiglio Nazionale Forense per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'art. 50-ter del CAD e tenuto conto, altresì, di quanto indicato dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento n. 223 del 10 giugno 2021, concernente l'adozione delle specifiche tecniche del Sistema informatico centrale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto del Ministro della giustizia 16 agosto 2016, n. 178.

Il certificato richiesto dall'avvocato è reso immediatamente disponibile sulla piattaforma ANPR, previa conferma da parte del richiedente dell'utilizzo dello stesso per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale ricevuto per attività di notifica, giudiziale e stragiudiziale. Il servizio consente all'avvocato di richiedere fino a trenta certificati al giorno, in una delle lingue disponibili, ai sensi delle disposizioni in materia di minoranze linguistiche e storiche. I certificati anagrafici sono esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Il sistema registra gli accessi alle applicazioni e l'esito dell'operazione e i *log* degli accessi sono conservati fino ad un anno e storicizzati per 2 anni. Ogni sei mesi, tramite procedura automatizzata, l'ANPR estrae un campione di avvocati individuati, prevalentemente, tra coloro che hanno richiesto oltre cento certificati nel semestre, nonché sulla base di ulteriori criteri che potranno essere individuati dal Ministero dell'interno e resi pubblici sul sito internet www.anagrafenazionale.interno.it e, sempre tramite procedura automatizzata, trasmette detto campione al Consiglio Nazionale Forense, il quale inoltra i dati identificativi dell'avvocato ai Consigli dell'Ordine competenti per le successive verifiche in ordine alla sussistenza dei presupposti fissati dal decreto ai fini della legittimità degli accessi. In mancanza di esito positivo, il servizio è sospeso nei confronti degli avvocati oggetto di verifica.

Gli avvocati trattano i dati personali contenuti nei certificati anagrafici rilasciati da ANPR, in qualità di titolari autonomi del trattamento, per svolgere investigazioni difensive o far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto delle regole deontologiche adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 512 del 19 dicembre 2018.

La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR è, altresì, attribuita al Ministero dell'interno, sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza, mentre la Società Generale di informatica S.p.A. (Sogei S.p.A.) incaricata - in base alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 306, della legge n. 228 del 2012 - della realizzazione, implementazione e gestione dell'infrastruttura, è designata responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il decreto in argomento ha recepito tutte le prescrizioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali con il parere di competenza, reso con provvedimento n. 279 del 22 giugno 2023.

L'intervento è finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, è stata affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, la titolarità del sub-investimento 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'ANPR" della Missione 1- Componente 1 Asse 1 del PNRR.

In ragione della titolarità del Ministero dell'interno della banca dati di ANPR, in data 27 settembre 2021, è stato sottoscritto uno specifico Accordo con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, per disciplinare le modalità di collaborazione tra le due Amministrazioni, al fine di garantire la realizzazione del potenziamento dei servizi erogati dalla medesima banca dati. In particolare, l'allegato 1 del predetto Accordo individua nell'ambito delle attività di potenziamento dei servizi, anche l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.

L'impegno economico complessivo relativo alla predetta linea di attività, a copertura dell'intero investimento fino al 31 dicembre 2024, è stato stimato in circa euro 100.000,00 mentre a far data dal 1° gennaio 2025, ultimate le attività di sviluppo, i costi connessi alla gestione delle nuove funzionalità rientrano nei costi di gestione sostenuti annualmente dal Ministero dell'interno per l'ANPR, con risorse economiche previste per tale progettualità sul capitolo 1286 del bilancio dello Stato.

Con il secondo provvedimento oggetto del presente approfondimento, è stato, disposto l'aggiornamento dei servizi resi disponibili tramite ANPR, al fine di consentire a Poste Italiane S.p.A., nell'ambito del Progetto "Polis", di rilasciare i certificati ANPR tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati PDND.

Le funzionalità oggetto del decreto si inseriscono nel programma di intervento "Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale" previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge n. 101 del 1° luglio 2021, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*".

L'articolo 1 del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 e, al comma 2, provvede al riparto delle relative risorse, assegnando, alla lettera f), numero 1, del medesimo comma, al Progetto "Polis



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- Case dei servizi di cittadinanza digitale" complessivi 800 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026.

Al fine di dare attuazione al Progetto “Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale”, l’articolo 38, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, prevede, tra l’altro, che, il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy), in qualità di amministrazione titolare - sentito il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente alle modalità di erogazione dei servizi digitali - stipuli con le pubbliche amministrazioni, convenzioni a titolo gratuito per rendere accessibili i servizi di competenza delle predette amministrazioni per il tramite di uno «sportello unico» di prossimità nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, affidando, l’erogazione dei suddetti servizi al soggetto attuatore, che utilizza, a tal fine, la propria infrastruttura tecnologica e territoriale.

Il successivo comma 2 del citato articolo 38 del decreto-legge n. 50/2022, dispone, altresì, che ai soli fini dell’esecuzione delle convenzioni sopracitate e sulla base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite, al personale preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio e che lo stesso personale può, quindi, procedere all’identificazione degli interessati.

In data 2 agosto 2023 è stata stipulata dal Ministero dell’interno con il Ministero delle imprese e del Made in Italy e Poste Italiane S.p.A. la convenzione di servizio per l’adesione al Progetto “Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale”, finalizzata a consentire il rilascio dei certificati anagrafici ANPR, sia mediante i “Totem Poste”, che attraverso gli “sportelli Uffici postali Polis”, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Lo schema di decreto in argomento prevede, quindi, che il sistema ANPR metta a disposizione di Poste Italiane S.p.A. i servizi di emissione dei certificati, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (PDND) e che i certificati anagrafici degli iscritti nell’ANPR, riguardanti il richiedente e i componenti della propria famiglia anagrafica, possano essere richiesti in modalità telematica attraverso i servizi di Poste Italiane S.p.A., secondo le modalità descritte nell’allegato “Disciplinare Tecnico” che forma parte integrante del provvedimento.

In particolare, l’erogazione del servizio di rilascio dei certificati ANPR presso gli sportelli degli Uffici postali avviene per il tramite di una piattaforma di Poste Italiane dedicata ai servizi POLIS (“Piattaforma POLIS”) che offre agli operatori di sportello le funzionalità per richiedere, stampare e consegnare al cittadino i certificati anagrafici richiesti richiamando i servizi resi disponibili dall’ANPR, secondo le modalità di autenticazione applicative previste dalla



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

piattaforma PDND e descritte nelle “*Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle pubbliche Amministrazioni*” adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) con determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021 e aggiornate con determinazione n. 128 del 23 maggio 2023.

Il personale preposto di Poste Italiane S.p.A. è identificato a mezzo di un codice univoco che permette di tacciare e ricondurre le operazioni eseguite all’operatore stesso, mentre il cittadino richiedente viene identificato, in conformità alle procedure già in essere presso gli Uffici Postali, tramite il Codice Fiscale e un documento di riconoscimento in corso di validità. Considerata la caratteristica “di sportello” del servizio Polis, che prevede, tra l’altro, la presenza fisica del cittadino richiedente, è espressamente inibito l’accesso da remoto da parte del personale abilitato all’emissione dei certificati.

In caso di risposta positiva del sistema ANPR, tramite la piattaforma PDND, il cittadino potrà richiedere il/i certificati per sé o per un componente della sua famiglia anagrafica, su carta libera o in bollo, il quale verrà assolto da Poste Italiane S.p.A. in modalità virtuale.

Il “Disciplinare Tecnico” disciplina, altresì, l’infrastruttura di sicurezza a supporto del sistema ANPR a garanzia dell’integrità e della riservatezza dei dati e del non ripudio, della sicurezza dei servizi e dell’accesso ad essi, del tracciamento delle operazioni effettuate e del sistema dei controlli a presidio dei processi per la corretta erogazione dei certificati anagrafici da sportello.

In particolare, il sistema ANPR registra gli accessi alle applicazioni di Poste Italiane S.p.A. e l’esito delle operazioni. I log degli accessi sono storicizzati e vengono conservati per 36 mesi. Sono, inoltre, previste specifiche verifiche basate su criteri di campionamento sui processi di rilascio dei certificati presso gli Uffici Postali, la prima interna, a cura di Poste Italiane e la seconda esterna, basata su attività di *audit* da parte di enti di certificazione esterni accreditati.

Poste Italiane S.p.A. e la società generale di informatica S.p.A. (Sogei S.p.A.) - incaricata della realizzazione delle funzionalità di ANPR e della gestione dell’infrastruttura in base alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - sono nominate responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, mentre la titolarità del trattamento dei dati contenuti nell’ANPR è attribuita al Ministero dell’interno, sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell’adozione delle relative misure di sicurezza.

Lo schema di decreto in argomento ha recepito tutte le prescrizioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali con il parere di competenza reso con provvedimento n. 493 del 26 ottobre 2023.

Come per il precedente intervento, anche l’adeguamento delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR per consentire agli sportelli postali “POLIS” di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

rilasciare certificati ANPR è finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, anche per lo stesso, è, altresì, previsto che a far data dal 1° gennaio 2025, ultimate le attività di sviluppo, i costi connessi alla gestione delle nuove funzionalità rientrano nei costi di gestione sostenuti annualmente dal Ministero dell'interno per l'ANPR con le risorse economiche previste per tale progettualità sul capitolo 1286 del bilancio dello Stato.

Come rappresentato anche dall'ANCI nella citata seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 23 novembre 2023, anche questa misura avrà un impatto favorevole sui comuni, consentendo agli stessi di avere maggior tempo a disposizione da dedicare ad altri servizi e di venire, quindi, incontro alle esigenze dei cittadini.

Infine, nel periodo considerato nel presente approfondimento, il terzo intervento di aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR ha riguardato *“l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 per garantire, mediante l'ANPR, l'accesso nonché l'espletamento in linea delle procedure di cui all'allegato II al medesimo Regolamento e relative alla richiesta di una prova della registrazione di nascita, alla registrazione del cambio di indirizzo ed alla richiesta di una prova di residenza”*.

Al fine di utilizzare al meglio il potenziale del mercato interno e di rispondere alle necessità dei cittadini e delle imprese nelle loro attività transfrontaliere, il Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 - che modifica il Regolamento (UE) n. 1024/2012 - ha istituito uno Sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi.

In particolare, l'articolo 6 del citato Regolamento (UE) 2018/1724 dispone che ciascuno Stato membro provveda affinché gli utenti (ovvero i cittadini dell'Unione europea, le persone fisiche residenti in uno Stato membro e le persone giuridiche aventi la sede sociale in uno Stato membro) possano accedere alle procedure indicate nell'allegato II del medesimo Regolamento ed espletarle interamente in linea.

Tra le 21 procedure indicate nel menzionato allegato II al Regolamento dovranno essere erogate dall'ANPR quelle relative:

- alla richiesta di una prova della registrazione di nascita (certificato di nascita);
- alla richiesta di una prova di residenza (certificazione anagrafica di residenza);
- alla registrazione del cambio di indirizzo (domanda d'iscrizione anagrafica).

Con lo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, sul quale nella seduta del 7 dicembre 2023 la Conferenza Stato-città ha espresso parere favorevole, si provvede ad adeguare l'ordinamento



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

italiano alle previsioni europee e, ai sensi dell'articolo 62, comma 6-*bis*, del CAD, vengono individuate:

- a) le modalità telematiche di richiesta e di rilascio dei certificati di nascita attraverso l'ANPR, in favore del cittadino dell'Unione europea, nato in Italia, non più iscritto nell'ANPR alla data della richiesta, ma comunque registrato nell'anagrafe comunale al momento del subentro del comune in ANPR o successivamente;
- b) le modalità telematiche con le quali il cittadino dell'Unione europea richiede, ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, l'iscrizione anagrafica di residenza ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 3 novembre 2021.

La richiesta di accesso ai servizi da parte del cittadino dell'Unione europea è possibile dall'area riservata del sito internet www.anagrafenazionale.interno.it, previa identificazione elettronica attraverso il nodo italiano eIDAS integrato nel portale dell'ANPR, conformemente al Regolamento (UE) 2014/910. Ai fini dell'identificazione al cittadino viene, inoltre, richiesto di inserire il proprio Codice Fiscale. L'inserimento del codice fiscale risulta obbligatorio per poter accedere al servizio di richiesta e rilascio dei certificati di nascita, mentre è facoltativo per l'accesso al servizio di iscrizione anagrafica.

Ai fini della validazione dei dati vengono, altresì, richiesti il genere e il luogo di nascita del richiedente, nonché un indirizzo di posta elettronica per gestire le comunicazioni relative al procedimento. Il sistema, laddove richiesto, effettuerà un controllo di corrispondenza tra il Codice Fiscale e i dati anagrafici inseriti dal richiedente e in caso di mancata corrispondenza o in presenza di dati non validati, all'utente verrà inibito l'accesso ai servizi di ANPR con relativa informazione delle motivazioni che hanno impedito l'accesso.

Nello specifico, per quanto concerne il servizio per la richiesta e il rilascio di certificati di nascita in via telematica, il cittadino dell'Unione europea potrà procedere esclusivamente per sé stesso e, previo pagamento del bollo ove dovuto o indicazione della relativa esenzione, il sistema ANPR produrrà il certificato richiesto in formato pdf. Il certificato sarà disponibile nell'Area riservata del cittadino per il *download* e al termine del periodo di validità dello stesso verrà cancellato.

Diversamente, per il servizio di iscrizione anagrafica il cittadino dell'Unione europea potrà richiedere l'iscrizione anagrafica per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica di nuova costituzione, compilando il relativo modulo reso disponibile dal sistema in una sezione dedicata del sito internet www.anagrafenazionale.interno.it e producendo la documentazione richiesta. Una volta iscritti, il cittadino dell'Unione europea e gli eventuali componenti della propria famiglia anagrafica potranno accedere a tutti i servizi disponibili tramite il portale dell'ANPR. Nel "Disciplinare Tecnico" allegato allo schema di decreto e parte integrante dello stesso, sono disciplinate le connesse funzionalità per il comune e i relativi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

adempimenti dell'ufficiale di anagrafe, il quale potrà visualizzare tramite l'ANPR tutti i dati e i documenti trasmessi dal cittadino tra i quali anche quelli recuperati tramite la procedura propria del "Sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove" tra le autorità competenti in diversi Stati Membri di cui all'articolo 14 del citato Regolamento (UE) 2018/1724.

Il sistema registra anche per questi servizi gli accessi alle applicazioni e gli esiti delle operazioni e i *log* degli accessi sono conservati fino ad un anno e storicizzati per dieci anni.

La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR è attribuita al Ministero dell'interno, sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza nonché al sindaco, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo, limitatamente alla registrazione dei dati di propria competenza. La società generale di informatica S.p.A. (Sogei S.p.A.) - incaricata della realizzazione, implementazione e gestione delle funzionalità di ANPR in base alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - è, invece, nominata responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Garante per la protezione dei dati personali, considerato che lo schema di decreto è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Ufficio nell'ambito delle interlocuzioni intercorse durante l'istruttoria, con provvedimento n. 580 del 7 dicembre 2023 ha reso parere favorevole sul provvedimento.

Anche quest'ultimo intervento di aggiornamento della piattaforma ANPR è finanziato con fondi del PNRR, tramite la Convenzione stipulata tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Società Sogei S.p.A. in data 27 giugno 2022, per garantire l'esecuzione delle attività finalizzate alla realizzazione del progetto di rafforzamento dell'ANPR, previste nell'ambito del sub-investimento 1.4.4 del PNRR. In termini di finanziamento il relativo impegno economico complessivo, fino al 31 dicembre 2024, è stimato in circa euro 650.000,00 e, come per i precedenti interventi, a far data dal 1° gennaio 2025, ultimate le attività di sviluppo, anche i costi connessi alla gestione delle nuove funzionalità in argomento rientrano nei costi di gestione sostenuti annualmente dal Ministero dell'interno per l'ANPR con le risorse economiche previste per tale progettualità sul capitolo 1286 del bilancio dello Stato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Riparto, per l'anno 2023, dell'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del fondo, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, amministratori e presidenti di consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario.

Il decreto n. 119 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) del 4 aprile 2000, reca il “*Regolamento per la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265*”.

Successivamente l'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il *Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL)* stabilisce, tra l'altro, nei commi 1 e 2, per gli amministratori locali, il diritto a percepire - nell'ambito del trattamento economico loro riservato - un'indennità di funzione e, nei casi previsti, dei gettoni di presenza¹⁷.

Tale articolo, nel successivo comma 8, demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza.

L'ammontare base delle indennità degli amministratori locali e, nei casi previsti, dei gettoni di presenza sono riportate nella Tabella A del citato D.M. n. 119/2000. A tali importi è stata operata una decurtazione del 10%, ai sensi del comma 54 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Successivamente, l'art. 57-quater del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, ha introdotto il comma 8-bis al menzionato art. 82 del TUEL, disponendo che la misura dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

La legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022), prevede, al comma 583 che, a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario, sia parametrata al trattamento economico

¹⁷ Comma modificato dall'art. 1, comma 731, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, dall'art. 5, comma 6, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Infine, il comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 9-quater, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

complessivo dei presidenti delle regioni a statuto ordinario, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

È altresì previsto dal comma 584, che, in sede di prima applicazione, l'indennità di funzione di cui al precedente comma, sia adeguata al 45% nell'anno 2022 e al 68% nell'anno 2023 e che, a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Il comma 585 adegua le indennità di funzione - da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali- alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal citato Regolamento n. 119/2000.

Il comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584, e 585, prevede un incremento del fondo di cui all'art. 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 220 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 587 demanda infine a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la ripartizione delle risorse - di cui al comma 586 - tra i comuni interessati e dispone che i comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario (D.M di attuazione 30 maggio 2022).

Sullo schema di decreto sopra citato, è stata sancita intesa nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 23 novembre 2023.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il predetto fondo è stato istituito, dall'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il quale prevede una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione.

L'aumento delle indennità dei sindaci ridetermina anche il compenso massimo mensile percepibile dai consiglieri comunali, che è pari ad un quarto dell'indennità del sindaco, in base a quanto disposto dal citato articolo 82, comma 2, del TUEL¹⁸.

La norma non incide direttamente sul valore del gettone di presenza dei consiglieri comunali ma, indirettamente, agisce sul valore dell'ammontare complessivo percepito.

Con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 maggio 2022 - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa nella seduta dell'11 maggio 2022 - è stato ripartito, per l'anno 2022, l'incremento di 100 milioni di euro del fondo, di cui al richiamato articolo 57-quater, comma 2.

Il decreto presentava, tuttavia, alcuni errori materiali contenuti nelle tabelle di quantificazione degli incrementi delle indennità e dell'ammontare del contributo a carico dello Stato, pertanto, si è ravvisata l'esigenza di rettificare in aumento per 10 comuni, le risorse assegnate nel predetto provvedimento, per l'anno 2022.

In particolare, relativamente ai comuni capoluogo di regione con popolazione inferiore a 250.000 abitanti (Ancona, Perugia, Catanzaro, L'Aquila, Potenza, Campobasso), in sede di riparto fu erroneamente considerata l'indennità in precedenza erogata ai sindaci di comuni capoluogo di regione con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, omettendo di considerare l'ulteriore requisito previsto dalla normativa e costituito dal superamento della indicata soglia demografica. Invece, avendo alcuni dei predetti comuni (ovvero Catanzaro, Potenza, L'Aquila, e Ancona) una popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti, ed essendo gli stessi, altresì, capoluogo di provincia, la normativa applicabile, sulla scorta della quale andava effettuato il calcolo della indennità erogata prima della entrata in vigore della legge n. 234/2021, era individuabile nel comma 2, dell'articolo 3, del D.M. 119/2000, secondo cui ai sindaci di comuni

¹⁸ I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari a un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali a eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 100.001 e 250.000 abitanti.

Altresì, nel caso del comune di Perugia, avendo l'ente una popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti, ed essendo capoluogo di provincia, veniva erogata al sindaco, in costanza della normativa allora vigente, un'indennità calcolata sulla scorta dell'articolo 3, comma 3, del medesimo D.M.

Infine, con riferimento alla peculiare situazione del comune di Campobasso, avendo lo stesso una popolazione inferiore a 50.000 abitanti, si sarebbe dovuto applicare quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del D.M. in questione, secondo cui ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti. Di conseguenza, in ragione della esatta collocazione dei comuni interessati nella classe demografica di appartenenza, non risultava altresì corretto il calcolo dell'incremento delle indennità spettanti al vicesindaco, agli assessori e al presidente del consiglio comunale.

Riguardo i comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 50.000 abitanti (Verbania, Sondrio, Urbino, Isernia), la rettifica del decreto di riparto del 30 maggio 2022 è avvenuta anche nella parte in cui veniva attribuito ai comuni capoluogo di provincia, con popolazione inferiore a 50.000 abitanti un contributo non proporzionato al maggior onere da sostenere per l'aggiornamento delle indennità all'effettivo numero di assessori. A tal proposito, si evince nella nota metodologica allegata al decreto interministeriale del 30 maggio 2022, nonché nella relazione illustrativa, nella relazione tecnica e nell'allegato conoscitivo alla legge n. 234/2021 che, in favore dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, doveva essere attribuito un contributo proporzionato al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni comunali per il pagamento delle indennità ad otto assessori.

Il ricalcolo dell'assegnazione delle risorse ha riguardato esclusivamente i comuni capoluogo di provincia con popolazione residente inferiore a 30.000 abitanti (Verbania, Sondrio, Urbino e Isernia), in favore dei quali sono state assegnate risorse per un numero di assessori pari a quattro, diversamente da quanto previsto dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dall'allegato conoscitivo alla legge n. 234 del 2021.

Pertanto - con l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 23 novembre 2023, come da criteri definiti nella modificata nota metodologica allegata al provvedimento - a valere sull'incremento di 150 milioni di euro per l'anno 2023 del fondo in argomento - si è proceduto ad assegnare, con carattere di priorità, ai 10 comuni interessati dai predetti errori materiali, a titolo di conguaglio, la differenza tra il minore importo già corrisposto per l'anno 2022 e quello effettivamente spettante per la medesima annualità e a ripartire



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

l'importo dell'incremento del Fondo per l'anno 2023, al netto dei conguagli di cui al precedente periodo, tra i comuni destinatari.

Si evidenzia infine che - nello specifico - è stata considerata la popolazione in virtù del dato ISTAT al 31 dicembre 2021, risultante dal censimento permanente e che il riparto del fondo per l'anno 2023 è stato effettuato utilizzando le percentuali di riferimento rispetto all'indennità del sindaco previste dal più volte citato decreto interministeriale n. 119/2000.